



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 137 – 23 GIUGNO 2022

Riunione del giorno 22 giugno 2022

75.21.22 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **Sig. Lars Max WILMSEN**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi – Presidente
- Avv. Massimo Amato – Componente
- Avv. Antonio Mennuni – Componente

a seguito del deferimento della procura federale si è riunito per l'esame del procedimento disciplinare a carico del tesserato:

Sig. Lars Max Wilmsen, per aver, in violazione dell'art. 10 dello Statuto Fipav, dell'art. 19 R.A.T., degli artt. 74 e 75 Reg. Giur., nonché dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, abbandonato la squadra e sciolto il contratto senza una evidente ragione

oooooooooooooooooooo

Ricevuto l'atto di deferimento, il Tribunale deliberava di procedere e convocava il sopradetto tesserato per l'udienza del 15 giugno 2022, da tenersi in modalità videoconferenza stante il perdurare dell'emergenza epidemiologica.

Nell'imminenza della riunione, con lettera mail del 9.6.2022, l'Avv. Stefan Galligani, quale legale nominato dall'incolpato, trasmetteva una richiesta di rinvio in quanto il suo assistito non avrebbe potuto prender parte all'udienza del 15 giugno "per motivi di studio" non meglio specificati, né in qualche modo comprovati. Nonostante l'estrema genericità della richiesta, stante la tempestività della stessa ed in assenza di motivi di particolare



urgenza, il Tribunale accedeva all'istanza di rinvio, fissando nuova udienza al 22 giugno 2022.

Con mail del successivo 17 giugno, reiterata poche ore prima dell'udienza, l'Avv. Galligani – con identica generica e non circostanziata motivazione – riferiva dell'impossibilità per il sig. Wilmsen di presenziare alla nuova udienza che suggeriva di differire al 29 giugno (data inutilizzabile in quanto coincidente con la festività del santo Patrono).

All'udienza del 22 giugno interveniva per la Procura l'Avv. Andrea Gentile, mentre nessuno compariva per l'incolpato, rendendosi in tal modo superfluo l'esame della ulteriore richiesta formulata dal legale dell'incolpato, con la quale si chiedeva al Tribunale di munirsi di un traduttore italo-tedesco in quanto il sig. Wilmsen non conosceva la lingua italiana.

Il Tribunale, considerata l'estrema genericità della richiesta e l'assoluta carenza di documentazione a sostegno della dedotta impossibilità a comparire da parte dell'incolpato, dispone il rigetto dell'istanza di rinvio ed invita la Procura a formulare le proprie richieste, previa esposizione dei fatti posti a fondamento del capo di incolpazione. L'avv. A. Gentile procedeva pertanto ad illustrare il deferimento, concludendo per l'accertamento della responsabilità dell'incolpato e per l'irrogazione di idonea sanzione a carico del medesimo (tre mesi di sospensione).

All'esito dell'udienza e della camera di consiglio il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro giorni dieci.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il procedimento in esame trae origine dall'esposto inviato alla Procura Federale dal sodalizio Salento Best Volley Galatina ssd a r.l. a mezzo del quale – per il tramite



dell'Avv Francesco Termini - si denunciava il comportamento antiregolamentare tenuto dal sig. Wilmsen Lars Max, atleta tesserato con il sodalizio esponente, reo di aver abbandonato la squadra e di aver preteso la risoluzione del contratto senza valide motivazioni.

All'esposto venivano allegati: il contratto, gli atti relativi al tesseramento, la corrispondenza con la quale l'atleta comunicava la propria volontà di lasciare la squadra e sollecitava la firma di una scrittura di risoluzione consensuale del contratto, nonché alcuni estratti in lingua inglese relativi verosimilmente ad un contenzioso pendente tra le parti.

Ritenuta sufficientemente provata la responsabilità dell'incolpato, che peraltro nessuna concreta deduzione difensiva faceva pervenire a giustificazione della propria condotta, la Procura formalizzava il suo deferimento dinanzi a questo Tribunale.

Esaminati gli atti, la documentazione allegata all'esposto, le risultanze istruttorie e le conclusioni della Procura, ritiene il Tribunale che la responsabilità disciplinare dell'incolpato sussista e che la sua condotta debba pertanto essere sanzionata.

Risulta infatti per tabulas che l'atleta abbia unilateralmente deciso di interrompere il rapporto in essere con il sodalizio esponente, così violando le norme richiamate nel capo di incolpazione.

Dal contenuto della breve comunicazione a firma dell'Avv. S. Galligani, inoltrata in data 09 giugno 2022 e finalizzata alla richiesta del primo rinvio, nonché dalla documentazione allegata alla medesima, emerge la sussistenza di un contenzioso tra le parti, di natura economica, che a detta del legale avrebbe legittimato la risoluzione del rapporto in essere. Ma a prescindere dal fatto che nei messaggi acquisiti agli atti non risulta che in occasione della dichiarazione di recesso l'atleta abbia formulato rivendicazioni nei riguardi del



sodalizio, né in qualche modo fornito giustificazioni in ordine alla propria volontà di liberarsi dal vincolo contrattuale, giova evidenziare che finché il vincolo sussiste, sussiste anche l'obbligo per l'atleta di fornire le proprie prestazioni sportive, partecipando agli allenamenti e rispondendo alle convocazioni del sodalizio.

Dal tenore delle comunicazioni inoltrate, comunque, la volontà di risolvere il rapporto risulta essere frutto di un'autodeterminazione dell'atleta piuttosto che la conseguenza di un dissidio fondato sul presunto inadempimento della controparte.

In ragione delle argomentazioni che precedono, la condotta tenuta dall'atleta ed in particolare la decisione di abbandonare la squadra e di risolvere unilateralmente il rapporto con il sodalizio di appartenenza, risulta immotivata, arbitraria e comunque contraria alle norme federali. Tale condotta dunque merita di essere sanzionata come indicato nel dispositivo.

PQM

Il Tribunale Federale, accertata la responsabilità dell'incolpato, delibera di infliggere a carico del tesserato Wilmsen Lars Max la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi tre (tre).

Roma, 22 Giugno 2022

F.to IL PRESIDENTE

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 23 giugno 2022